

# AVVOCATI, NO ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

CARLO RIMINI\*

**A** rientro dalle vacanze tutti gli avvocati italiani hanno trovato ad attenderli una lettera dalle principali compagnie di assicurazione. Il messaggio è un cortese promemoria del fatto che, entro la fine del mese, ogni avvocato deve stipulare una polizza assicurativa relativa agli infortuni che lui stesso dovesse subire in conseguenza dell'attività professionale svolta. L'assicurazione dovrà necessariamente coprire i rischi da morte dell'avvocato e da invalidità. È come se ogni automobilista fosse obbligato a stipulare una polizza per i danni che lui stesso dovesse causare a sé o alla propria automobile.

Da dove nasce questo obbligo? L'anno scorso il ministro della Giustizia ha ap-

provato un decreto che ha disciplinato gli obblighi assicurativi degli avvocati. Il decreto, che entra in vigore all'inizio di ottobre, disciplina l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile. Fin qui è tutto normale. È giusto infatti che ogni avvocato sia coperto da una assicurazione per i danni che dovesse provocare ai propri clienti a seguito di errori compiuti nell'esercizio della professione: il suo patrimonio potrebbe infatti non essere sufficiente per risarcire i danni causati. L'unica anomalia è costituita dal fatto che l'obbligo per gli avvocati di stipulare una assicurazione per la responsabilità civile è prevista in una legge del 2012, ma entra in vigore solo cinque anni dopo perché mancava il decreto attuativo.

Correttamente è inoltre previsto che l'avvocato sia obbligato a stipulare una assicu-

razione che protegga i suoi collaboratori (principalmente i praticanti) per gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento dell'attività. La legge e il decreto attuativo prevedono però anche che l'avvocato sia obbligato ad assicurare sé stesso per gli infortuni che dovesse subire. Quest'ultima è una inaccettabile limitazione della libertà individuale di scegliere quali rischi trasferire ad una compagnia assicurativa. I terzi e i collaboratori dell'avvocato devono essere protetti dai danni che l'attività professionale procura, ma obbligare l'avvocato ad assicurare se stesso è insensato. Ciascuno di noi ha il diritto di scegliere se stipulare una assicurazione sulla vita che protegga i familiari in caso di morte; ciascuno di noi ha il diritto di scegliere se stipulare una assicurazione che fornisca una pro-

tezione in caso di invalidità. Ogni persona fa la sua valutazione alla luce delle proprie priorità, della propria situazione economica, dell'entità del proprio patrimonio, della condizione economica dei familiari. Quale logica può giustificare che agli avvocati sia imposto di stipulare una assicurazione per questi rischi? La risposta si trova forse pensando a chi trae un profitto dalla nuova norma. Ma a pensar male, come è noto, si fa peccato! È una norma sbagliata ma è possibile rimediare. Il governo e il Parlamento la possono ancora cancellare, correggendo un evidente errore e convincendoci che non dobbiamo pensare che è un favore alle solite lobby e che l'Italia non cambierà mai.

**\*ordinario di diritto privato  
nell'Università di Milano  
Twitter: @carlorimini**

© BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI